

Regolamento per l'elezione dei Fiduciari e dei Comitati di Redazione e norme di indirizzo

(Consiglio nazionale FNSI, 27 giugno 2000)

1. Modalità

L'assemblea di redazione fissa la data e le modalità delle elezioni del C.d.R. o del fiduciario, nell'osservanza del presente regolamento.

Prima della scadenza ordinaria del mandato, il C.d.R. convoca l'Assemblea per avviare le procedure di rinnovo.

L'Associazione Regionale di stampa territorialmente competente convoca l'assemblea per l'elezione del fiduciario o del comitato di redazione nelle nuove iniziative editoriali costituite da almeno tre mesi e prive di rappresentanza sindacale.

2. Commissione elettorale

L'assemblea convocata per il rinnovo del C.d.R. nomina, tra gli aventi diritto al voto, una commissione elettorale, che rappresenti la redazione nel suo complesso, composta da almeno due membri non candidati che avranno il compito di presiedere il seggio per il tempo stabilito.

La commissione elettorale deve garantire e verificare la segretezza e la regolarità delle operazioni di voto. Subito dopo il termine delle votazioni la commissione effettua pubblicamente lo scrutinio e proclama gli eletti.

Indi la commissione trasmette copia del verbale all'ARS territorialmente competente ed al CdR eletto.

3. Elettorato

Per l'elezione del comitato di redazione o del fiduciario e dei fiduciari che integrano il C.d.R. e per l'eventuale voto di sfiducia, hanno l'elettorato attivo tutti i giornalisti dipendenti (ex art.1,2,12,35 e 36) a tempo indeterminato e i giornalisti con contratto a termine non inferiore a 12 mesi.

Sono sospesi dall'elettorato i giornalisti in aspettativa ai sensi dell'art.23 del CNLG per mandato elettivo o incarico pubblico.

Possono essere eletti tutti i giornalisti con contratto a tempo indeterminato, salvo deroga del consiglio direttivo dell'ARS territorialmente competente per comprovati casi particolari.

In caso di distacco ad altra testata, il giornalista eserciterà il diritto attivo e passivo di voto nella testata di provenienza.

4. Segretezza del voto

La segretezza del voto deve essere garantita dalla commissione elettorale. È comunque ammesso il voto telefonico o per posta elettronica con comunicazione riservata alla commissione elettorale o ad un garante esterno.

5. Rappresentatività e tutela delle minoranze

Il voto si esprime indicando il nome di un candidato fiduciario o i nomi dei candidati al CdR.

Anche allo scopo di tutelare sia la partecipazione di eventuali minoranze sia il valore della unitarietà delle redazioni, la Federazione della Stampa indica nei 2/3 dei posti da ricoprire, approssimati per difetto, il limite di preferenze esprimibile, ferma restando la possibilità di ricorrere a prassi redazionali diverse.

Sono eleggibili tutti gli aventi diritto al voto come previsto dal precedente punto 3.

Di norma, si vota su scheda bianca scrivendo di proprio pugno il nome o i nomi dei candidati da eleggere.

Lo scrutinio avviene subito dopo la chiusura delle urne, pubblicamente, ad opera della commissione elettorale.

Il CdR si fa carico anche della tutela dei diritti del lavoro dei giornalisti non contrattualizzati che collaborano alle testate ponendosi come loro referente.

6. Rappresentanza aziendale nei periodici

Nelle aziende editrici di periodici, fermo restando quanto stabilito dall'art.34 del CNLG per l'elezione dei rappresentanti di testata e per i loro poteri, fatte salve le eventuali diverse previsioni redazionali, l'organismo unico aziendale è eletto di norma a suffragio universale. In questo caso ognuno dei votanti può indicare tra le preferenze un solo nominativo per testata. Tutte le altre norme sono quelle indicate per l'elezione dei CdR.

7. Ricorsi

Contro i risultati dell'elezione dei fiduciari e del CdR è ammesso ricorso entro 60 giorni ai probiviri dell'ARS di competenza e in seconda istanza ai probiviri della FNSI. Il ricorso non produce in nessun caso effetti di sospensione del risultato.

8. Subentri

In caso di dimissioni o decadenza di un componente del CdR subentra il primo dei non eletti secondo i criteri previsti dai regolamenti associativi o redazionali.

Se nel corso del mandato si dimetta la maggioranza dei componenti inizialmente eletti, l'intero C.d.R. rimette il suo mandato all'assemblea.

9. Piano editoriale e fiducia al direttore

Il voto sul piano editoriale presentato dal direttore all'atto del suo insediamento ed eventuali voti successivi concernenti la fiducia al direttore avvengono con i medesimi meccanismi previsti per l'elezione del CdR, con particolare riferimento all'elettorato attivo.

Norme transitorie e di attuazione

1. Modifiche

Il presente regolamento sarà modificato subito dopo l'approvazione del nuovo contratto nazionale di lavoro al fine di adeguarlo alla nuova normativa e con particolare riferimento alla tutela del lavoro autonomo.

2. Armonizzazione

I regolamenti redazionali o territoriali eventualmente in atto continueranno ad applicarsi nelle parti che non contrastano con le norme del presente regolamento. Le Associazioni regionali di stampa e le redazioni provvederanno ad adeguarli alla lettera e allo spirito del presente regolamento.

3. Norma transitoria

I fiduciari e i comitati di redazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino al completamento del mandato anche se eletti con diverse modalità.